



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

E CON

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare gli articoli 4, comma 1, e 18;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, recante “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- VISTO** il decreto interministeriale MAE/MIUR n. 4269 del 4 agosto 2010, con cui si è provveduto alla riorganizzazione dell’ordinamento degli Istituti tecnici italiani statali e paritari all’estero secondo il disposto del Regolamento recante norme concernenti gli Istituti tecnici (D.P.R. n. 88/10);
- VISTO** il decreto interministeriale MAE/MIUR n. 4270 del 4 agosto 2010, con cui si è provveduto alla riorganizzazione dell’ordinamento dei Licei italiani statali e paritari all’estero secondo il disposto del Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei (D.P.R. n. 89/10);
- VISTO** il decreto del Direttore generale della promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri n. 2569 del 4 febbraio 2011, con cui si è disposta la riunificazione in un unico Istituto Omnicomprensivo dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Secondaria di II grado “G. Marconi” di Asmara;
- VISTO** il decreto interministeriale MAE/MIUR n. 4460 del 6 settembre 2012, con cui, ad integrazione del decreto interministeriale MAE/MIUR del 4 agosto 2010, n. 4270, si è provveduto alla determinazione dei piani degli studi dei Licei italiani statali e paritari all’estero relativi al Liceo artistico, al Liceo musicale e coreutico, al Liceo delle scienze umane e relativa opzione economico-sociale;
- VISTO** l’Accordo tecnico bilaterale sullo status delle scuole italiane in Asmara e del loro personale del 21 settembre 2012 stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Eritrea;
- VISTO** il decreto interministeriale MAECI/MIUR n. 4434 del 6 agosto 2015, con cui si è provveduto, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, a conformare i quadri orari delle scuole italiane statali e paritarie all’estero del primo ciclo ai piani degli studi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, integrando le discipline dell’ordinamento locale con quelle dell’ordinamento italiano nel rispetto del tetto orario massimo fissato per ciascun segmento di scuola;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 3615/2501 dell’8 gennaio 2018, adottato in forza dell’articolo 31, comma 2 del decreto legislativo n. 64 del 2017 e registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2018 (n. registrazione 1-88);
- VISTO** il decreto interministeriale MAECI/MI/MEF n. 2988 del 25 maggio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 22 luglio 2020 n. 1664, relativo alla determinazione del contingente dei dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche italiane statali all’estero

e presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nonché del personale docente ed amministrativo presso le Istituzioni scolastiche italiane all'estero, le Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, le Scuole europee e le Istituzioni scolastiche ed universitarie estere per l'anno scolastico **2020/2021**;

VISTO il decreto n. 1042 del 31 agosto 2020, con cui l'Ambasciata d'Italia ad Asmara ha disposto, in via cautelare e nelle more dei pertinenti provvedimenti ministeriali, la chiusura temporanea dell'Istituto Italiano Statale omnicomprensivo di Asmara a decorrere dal 1° settembre 2020 al 30 novembre 2020;

CONSIDERATO che una ripresa delle attività scolastiche, sulla base di quanto riferito dall'Ambasciata d'Italia ad Asmara con numerose comunicazioni tra le quali i messaggi prot. n. 538 del 25 marzo 2020, prot. n. 833 del 2 luglio 2020, prot. n. 885 del 17 luglio 2020 e prot. n. 1037 del 31 agosto 2020, per l'anno scolastico 2020/2021 è compromessa;

RITENUTO pertanto che debba essere confermata la chiusura dell'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara disposta con provvedimento cautelare dall'Ambasciata d'Italia ad Asmara;

RITENUTO inopportuno sopprimere l'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara di Asmara, di cui una complessiva valutazione delle esigenze di politica estera e di promozione culturale rende auspicabile la riattivazione non appena ve ne saranno le condizioni;

CONSIDERATO che il decreto interministeriale n. 2988/2020 ha previsto n. 52 posti di personale scolastico presso Istituto Omnicomprensivo Statale Italiano di Asmara di cui 1 posto di dirigente scolastico, 50 posti di personale docente (21 di primaria, 12 di secondaria di primo grado, 14 di secondaria di secondo grado, 1 di sostegno nella primaria, 1 di sostegno nella secondaria di primo grado, 1 di sostegno nella secondaria di secondo grado) e 1 posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi;

RITENUTO necessario mantenere nell'organico dell'Istituto Italiano Statale omnicomprensivo di Asmara il numero minimo di posti tali da consentire il tempestivo ripristino delle attività scolastiche, nel caso in cui dovessero in futuro ricorrere le condizioni;

RITENUTO che, per assicurare la minima funzionalità dei vari ordini e gradi dell'Istituto di Asmara, è necessario mantenervi, oltre al posto del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi, 11 posti di personale docente (3 di scuola primaria, 2 di scuola secondaria di primo grado e 6 di scuola secondaria di secondo grado);

CONSIDERATO che i suddetti 13 posti non potranno essere coperti fino a quando non potranno riprendere le attività scolastiche presso l'Istituto di Asmara;

CONSIDERATO che, in conseguenza del mantenimento di 13 posti presso l'Istituto di Asmara, è necessario sopprimere 39 posti di personale docente nello stesso Istituto e che, di conseguenza, tali posti si rendono disponibili per le complessive esigenze del sistema della formazione italiana all'estero e per una efficace utilizzazione del personale nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo;

TENUTO CONTO delle esigenze organizzative del sistema della formazione italiana all'estero dovute all'emergenza Covid-19;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di ridefinire il contingente di personale scolastico di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;

PRESO ATTO che l'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 dispone la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione del trattamento economico previsto dall'art. 29 del medesimo decreto attraverso una corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 202, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

PRESO ATTO delle somme disponibili per l'anno finanziario 2020 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2503 (competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche) 2560, piani gestionali 6 e 7 (viaggi di congedo e viaggi di trasferimento) e 2514 (oneri a carico dell'amministrazione) e in quelli ulteriori di cui all'art. 39, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, relativi alle competenze da corrispondere al personale scolastico in servizio all'estero;

VERIFICATO che gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio all'estero da parte del personale scolastico per i posti di contingente indicati nel presente decreto trovano copertura negli stanziamenti esistenti sui capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2503, 2560, piani gestionali 6 e 7, e 2514;

ATTESA l'opportunità che, per ragioni di speditezza, la chiusura temporanea della scuola e la conseguente revisione del contingente del personale della scuola all'estero siano disposte con il medesimo provvedimento;

SENTITE le ambasciate e gli uffici consolari interessati dalla presente revisione del contingente;

ESPERITI i previ passaggi con le organizzazioni sindacali del Comparto istruzione e ricerca;

D E C R E T A

ART. 1

1. È confermata la temporanea chiusura dell'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara a decorrere dall'anno scolastico 2020/21.

ART. 2

1. Il decreto interministeriale MAECI/MI/MEF n. 2988 del 25 maggio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 22 luglio 2020 n. 1664, relativo alla determinazione del contingente del personale scolastico in servizio all'estero per l'anno scolastico **2020/2021**, è così modificato:

a) alla **tabella C, sezione "Africa"** i posti di primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado sono **ridotti** rispettivamente di 12, 9 e 2 unità, in conseguenza delle seguenti variazioni:

1) presso l'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara sono soppressi 18 posti di primaria, 10 posti di secondaria di primo grado e 8 posti di secondaria di secondo grado;

2) presso l'Istituto Professionale paritario "Don Bosco" di Alessandria d'Egitto i posti di secondaria di secondo grado sono incrementati di 1 unità;

3) presso l'Istituto Salesiano paritario "Don Bosco" de Il Cairo i posti di secondaria di secondo grado sono incrementati di 1 unità;

4) presso l'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Addis Abeba i posti di primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado sono incrementati rispettivamente di 5, 1 e 3 unità;

5) presso la Scuola paritaria "E. Mattei" di Lagos i posti di primaria sono incrementati di 1 unità;

6) presso l'Istituto Italiano Paritario "G.B. Hodierna" di Tunisi i posti di secondaria di secondo grado sono incrementati di 1 unità;

b) alla **tabella C, sezione "Mediterraneo e Medio Oriente"**, i posti di secondaria di primo grado sono **incrementati** di 1 unità, in conseguenza della seguente variazione:

1) presso la Scuola italiana paritaria "Pietro della Valle" di Teheran i posti di secondaria di primo grado sono incrementati di 1 unità;

c) alla **tabella C, sezione "Europa"**, i posti di primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado sono **incrementati** rispettivamente di 10, 8 e 4 unità, in conseguenza delle seguenti variazioni:

1) presso la Scuola paritaria "Italo Calvino" di Mosca i posti di primaria sono incrementati di 2 unità;

2) presso l'Istituto Italiano Statale Comprensivo di Parigi i posti di primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado sono incrementati di 1 unità ciascuno;

3) presso la Scuola paritaria "SIAL" di Londra i posti di primaria sono incrementati di 1 unità;

4) presso la Scuola paritaria "Aldo Moro" di Bucarest i posti di primaria e di secondaria di primo grado sono incrementati di 1 unità ciascuno;

5) presso l'Istituto Italiano Statale Comprensivo di Atene i posti di primaria e di secondaria di primo grado sono incrementati rispettivamente di 2 e 1 unità;

6) presso l'Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona i posti di primaria e di secondaria di primo grado sono incrementati rispettivamente di 1 e 2 unità;

7) presso l'Istituto Comprensivo Statale di Madrid i posti di primaria e di secondaria di primo grado sono incrementati rispettivamente di 2 e 1 unità;

8) presso la scuola statale "IMI" di Istanbul i posti di secondaria di primo grado e di secondaria di secondo grado sono incrementati rispettivamente di 2 e 1 unità;

d) alla **tabella E relativa al sostegno nelle scuole statali** i posti di secondaria di primo grado e di secondaria di secondo grado sono **ridotti** di 1 unità ciascuno, in conseguenza delle seguenti variazioni:

1) presso l'Istituto Italiano Statale Comprensivo di Parigi i posti di primaria sono incrementati di 1 unità;

2) presso l'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara i posti di primaria, di secondaria di primo grado e di secondaria di secondo grado sono ridotti ciascuno di 1 unità;

e) alla **tabella F relativa alle iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero ex art. 10 del D.lgs. n. 64/2017** i posti di primaria sono **incrementati** di 1 unità, in conseguenza della seguente variazione:

1) nella circoscrizione consolare di Edimburgo i posti di primaria sono incrementati di 1 unità;

f) Alla **tabella H sui dottorati** i posti sono incrementati di 1 unità, in conseguenza della seguente variazione:

1) a Pristina è istituito 1 posto di dottorato.

2. Il numero dei posti delle tipologie di personale scolastico all'estero indicato nell'articolo 1 e nella tabella L del decreto interministeriale MAECI/MI/MEF n. 2988 del 25 maggio 2020 è modificato conformemente a quanto disposto al comma 1, fermo restando il limite di 674 unità stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017.

ART. 3

1. I 13 posti mantenuti nell'organico dell'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara (1 posto di dirigente scolastico, 1 posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, 3 posti di docente di scuola primaria, 2 posti di docente di scuola secondaria di primo grado, 6 posti di docente di scuola secondaria di secondo grado) non sono coperti a decorrere dall'anno scolastico 2020/21 fino al perdurare della chiusura di cui al comma 1.

2. Il personale che attualmente occupa i posti istituiti fino all'anno scolastico 2019/20 presso l'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara, ivi inclusi i posti di cui al comma 1, è trasferito, salvo rinuncia, ad altro posto del contingente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nel limite dei posti disponibili. In caso di rinuncia, assenza dei requisiti o in mancanza di posti disponibili, il personale è restituito ai ruoli metropolitani.

ART. 4

1. Le spese relative alle competenze per il personale scolastico a tempo indeterminato in servizio all'estero di cui all'articolo 1 graveranno per gli anni finanziari 2020 e 2021 sui capitoli 2503, 2560/6/7 e 2514 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i quali lo stanziamento di bilancio, la disponibilità finanziaria e il fabbisogno risultano dalla allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le spese relative al trattamento fondamentale dei supplenti incaricati di sostituire il personale collocato fuori ruolo saranno poste a carico del Ministero dell'istruzione nell'ambito del decreto previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Variazioni finanziarie relative ai capitoli di cui al presente articolo saranno eventualmente disposte, al fine di salvaguardare la copertura del fabbisogno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 31 agosto 2020

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	Ministero dell'Istruzione	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Vice Direttore Generale e Vicario del DG per la Promozione del Sistema Paese	Il Direttore Generale per il Personale Scolastico	L'Ispettore Generale Capo degli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

Tab. 1

STANZIAMENTI DISPONIBILI				
Cap.	p.g.	Denominazione	2020	2021 e successivi
2503	1	Assegni di sede personale scolastico di ruolo	€ 45.121.152	€ 45.121.152
	2	Ritenute erariali	€ 4.690.386	€ 4.690.386
	3	Oneri a carico del dipendente	€ 1.509.533	€ 1.509.533
	4	Contributo spese abitazione	€ 10.000	€ 10.000
	5	Provvidenze scolastiche (*)	€ 48.327	€ 8.327
	6	Indennità di sistemazione e rientro	€ 2.116.775	€ 2.116.775
	10	Contributo trasporto effetti	€ 1.214.742	€ 1.214.742
2514	1 e 2	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione (**)	€ 5.510.009	€ 5.510.009
2560	6	Viaggi di congedo (*)	€ 757.043	€ 957.043
	7	Viaggi di trasferimento (*)	€ 722.420	€ 722.420
TOTALE			€ 61.700.387	€ 61.860.387

FABBISOGNO				
Cap.	p.g.	Denominazione	2020	2021 e successivi
2503	1	Assegni di sede personale scolastico di ruolo (1)	€ 44.519.107	€ 43.954.039
	2	Ritenute erariali (1)	€ 4.665.321	€ 4.640.256
	3	Oneri a carico del dipendente (1)	€ 1.502.253	€ 1.494.973
	4	Contributo spese abitazione	€ 10.000	€ 10.000
	5	Provvidenze scolastiche (*)	€ 48.327	€ 8.327
	6	Indennità di sistemazione e rientro (*) (2)	€ 1.233.675	€ 2.116.775
	10	Contributo trasporto effetti (2)	€ 698.137	€ 1.214.742
2514	1 e 2	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione (**)	€ 5.510.009	€ 5.510.009
2560	6	Viaggi di congedo (*)	€ 757.043	€ 957.043
2560	7	Viaggi di trasferimento (*) (3)	€ 722.420	€ 722.420
TOTALE			€ 59.666.292	€ 60.628.584

(*) Capitoli soggetti a variazioni compensative in aumento/diminuzione per fare fronte alle esigenze: potranno essere necessarie ulteriori variazioni compensative per importi al momento non definibili (comunque per somme limitate).

- Il capitolo 2560 p.g. 6 (Viaggi di congedo) ha subito con DDG numero 2505 del 20 febbraio 2020 una variazione compensativa di 200.000 euro a favore del p.g. 8 (Viaggi di servizio) del p.g. 13 (Missioni dall'Italia per esami) e del p.g. 14 (Missioni nell'ambito della formazione italiana nel mondo) ritenuta necessaria per fare fronte alle spese per la costituzione delle commissioni degli esami di Stato nelle scuole italiane all'estero, prima che insorgesse l'emergenza coronavirus.

- Il cap. 2503 p.g. 5 (Provvidenze scolastiche) è stato integrato di 40.000 euro con variazione compensativa del DDG numero 2504 del 20 febbraio 2020. L'importo è stato determinato utilizzando in modo prudenziale il dato storico della spesa sostenuta nel 2019 per le medesime finalità e variato a valere sui fondi del cap. 2503 p.g. 11 (Tirocini) che presenta la necessaria disponibilità.

(**) Tale stanziamento include anche quello per gli oneri sociali del personale a contratto locale.

(1) La revisione del contingente comporta una minore spesa di assegni di sede che ammonta complessivamente a € 1.847.705 lordi annui che per 4/12 riducono il fabbisogno 2020 e per i restanti 8/12 quello del 2021, di cui a valere sul 2503 pg 1 (per assegni di sede e M.Ab netti annui € 1.750.670, per minore ritenute fiscali (cap. 2503 pg 2) € 75.194 e per minori ritenute previdenziali (cap. 2503 pg 3) € 21.840.

(2) Aumento del fabbisogno per maggior numero di movimenti derivanti dalla revisione del contingente.

(3) Il maggior fabbisogno rimane entro i limiti dello stanziamento di 722.420 riducendo il margine di sicurezza a euro 391.095